

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO  
Revisore Contabile  
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it  
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI  
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it  
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO  
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti  
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it  
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI  
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani  
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it  
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO  
Member of UIA - International Association of Lawyers  
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it  
pec: niccolopino@puntopec.it

AVV. GUIDO LACHI  
Member of UIA - International Association of Lawyers  
e-mail: guido.lachi@studiolegalepino.it  
pec: guido.lachi@firenze.pecavvocati.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO  
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA  
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

DOTT.SSA EMMA VANNELLI  
e-mail: emma.vannelli@studiolegalepino.it

Arezzo, 24/09/2021

Ai Signori  
**CLIENTI**  
Loro sedi

Ai Signori  
**PROFESSIONISTI**  
Loro Studi

## OGGETTO: GREEN PASS

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del D.L. 21/09/21 n. 127 regolante l'obbligo di detenere ed esibire il green pass per tutti i lavoratori del settore privato.

Il decreto, al suo art. 3, introduce l'art 9 septies nella L. 17/06/2021 n. 87, tale disciplina regola il possesso del green pass e le procedure per il controllo aziendale.

La norma prevede che, per entrare in azienda, sia i dipendenti che i terzi che svolgano, a qualsiasi titolo, un'attività lavorativa nella stessa, debbano possedere ed esibire, a richiesta del datore di lavoro e/o suoi delegati, il green pass. Il che significa che i controlli e l'eventuale divieto di ingresso, riguarderanno anche i dipendenti del sub appaltatore in un cantiere edile, l'artigiano chiamato per delle riparazioni, ma anche il corriere che consegna della merce o il postino. Ancora l'obbligo riguarda anche lo stesso datore di lavoro, perciò intendendo ad esempio i soci di una società.

E' discutibile se l'obbligo si estenda anche al cliente che si rechi in azienda per acquisti, allo stato attuale, tuttavia, pur se paradossale, nel silenzio della Legge, riteniamo che al cliente non possa affermarsi applicabile l'obbligo di detenere il green pass e di esibirlo a richiesta.

All'imprenditore è demandato il compito di organizzare le procedure di controllo, prioritariamente all'atto dell'ingresso in azienda ed anche a campione e di individuare i delegati a tale controllo con "atto formale".

# STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Per Vostra comodità alleghiamo alla presente una bozza di Ordine di Servizio da consegnare a tutti i dipendenti e comunque da rendere noto con i mezzi più idonei ed una bozza di nomina dei delegati.

La norma prosegue prevedendo che i lavoratori non in possesso del green pass non potranno entrare in azienda e saranno considerati assenti ingiustificati, ciò comporta che essi non avranno diritto alla retribuzione, ma anche che per essi non matureranno neppure gli istituti contrattuali e cioè ratei di ferie e TFR.

Essi, peraltro, non saranno passibili di sanzioni disciplinari ed avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro. E tuttavia, ove un lavoratore non in possesso del green pass violi il divieto di ingresso in azienda, costui sarà passibile di una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto su segnalazione del datore di lavoro, da euro 600 a euro 1.500, oltre che di sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro.

Il provvedimento introduce poi una previsione che, nelle intenzioni dei redattori, dovrebbe essere di favore per le aziende con meno di quindici dipendenti, prevedendo che i datori di lavoro con meno di quindici dipendenti possano, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore assente ingiustificato per complessivi venti giorni assumendo, ovviamente a termine, un sostituto.

In effetti il legislatore non ha considerato che, a normativa vigente, sia nell'azienda con più di quindici dipendenti, che in quella con meno di quindici dipendenti, il lavoratore assente, con o senza giustificazione, può essere sostituito ed il contratto del sostituto può indicare come termine di scadenza il rientro al lavoro del dipendente sostituito.

D'altronde, in molti Contratti Collettivi, mentre l'assenza ingiustificata comporta la mancata corresponsione della retribuzione degli istituti contrattuali, la sospensione al contrario fa decorrere la retribuzione e i detti istituti.

In definitiva consigliamo di qualificare il lavoratore come assente ingiustificato.

Ai datori di lavoro che non verifichino il possesso del green pass da parte dei propri lavoratori e non provvedano ad organizzare le procedure di controllo e la nomina di delegati è irrogata dal Prefetto una sanzione da euro 400 ad euro 1.000.

Tutte le descritte procedure ed i relativi obblighi rimarranno in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, salvo proroghe.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento che fosse necessario.

Arezzo, li

(Avv. Eleonora Lepri)

(Avv. Giampiero Pino)